



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione per la Famiglia

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:

Dr. Carmen Rita Mecca
Dr. Federica Lanza
Dr. Mauro Vella

Presidente
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 825 /2016 R.G.
promossa in sede di appello da

██████████, elettivamente domiciliato in Torino, via Groscavallo n. 3, presso lo studio dell' Avv. Alessandro PRATICO' che lo rappresenta e difende giusta nomina in calce all'atto di citazione in appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 12.4.2016

Appellante

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti 45

Parte appellata

avverso

l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 30.3..2016 che rigettava il ricorso del sig. ██████████ finalizzato al riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria.



CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI

Per l'appellante:

*“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
in totale riforma dell'impugnata ordinanza,
annullare l'atto impugnato e riconoscere la protezione internazionale con
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine quella sussidiaria, ovvero
in ulteriore subordine i motivi di carattere umanitario a fondamento del rilascio di un
permesso di soggiorno ex art. 5 c.6 D.lgs 286/98 e per l'effetto onerare i competenti
organi al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Con favore di spese di giudizio di primo e secondo grado”.*

Per la parte appellata:

“ .Nel merito, respingersi l'appello poiché infondato. Con vittoria di spese”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso con il quale il sig. [REDACTED] cittadino del Pakistan, impugnando il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale adottato dalla Commissione territoriale di Torino in data 5.10.2015, chiedeva che gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato politico, il diritto alla protezione sussidiaria, o, in subordine, il diritto alla protezione umanitaria

A fondamento della decisione, e per quanto ancora interessa in questa fase di gravame, il Tribunale ha osservato quanto segue:

- alla Commissione territoriale il richiedente aveva di riferito di essere cittadino pakistano e di provenire dalla regione del Kashmir; sarebbe partito in aereo ad aprile 2014 per recarsi a Tripoli e poi sarebbe giunto in Italia attraversando il mare su una barca. Per entrambi i viaggi si sarebbe rivolto ad alcuni trafficanti del suo Paese e sarebbe riuscito a viaggiare senza dover mostrare i documenti che erano contenuta in una busta da lui riconsegnata ad un altro trafficante all'arrivo a Tripoli. Il richiedente affermava di essere aderente al partito UKPNP e di essere stato trattenuto nel 2013 dalla Polizia dopo il fermo avvenuto nel corso di una manifestazione e il suo rilascio sarebbe stato ottenuto in seguito alle proteste dei suoi compagni di partito. Egli aveva dovuto lasciare il suo Paese a seguito dei fatti avvenuto l'11 febbraio 2014, quando nell'intento di andare a manifestare per la ricorrenza della morte del fondatore del partito Maqbool Butt, sarebbe stato fermato dalla Polizia e poi denunciato con l'accusa di avere, insieme ad altri compagni di partito, proferito frasi contro i militari pakistani e di aver bruciato la bandiera pakistana. Si trattava di false accuse e l'avvocato, che aveva assunto la sua difesa nel processo (non ancora



concluso), nell'ultima comunicazione telefonica risalente a circa otto mesi prima gli aveva detto che per lui non c'era nulla da fare. Il richiedente, pertanto, temeva di essere condannato a morte.

- La Commissione territoriale valutava non credibile il racconto del sig. [REDACTED] nella parte in cui il richiedente aveva descritto il suo viaggio dal Pakistan alla Libia e di qui verso l'Italia in quanto non si possono superare i controlli di frontiera né l'accesso all'aereo senza dover esibire i documenti. Sussistono dubbi sull'autenticità della documentazione che sarebbe stata rilasciata dal suo partito e dall'avvocato perché si tratta di dichiarazioni dal contenuto generico ed identico così come nella forma che risulta inconsueta (in tutti i documenti c'è lo stesso modo di apporre i timbri, vi sono variazioni di dimensione di carattere che ipotizzano imperizia del redattore o falsificazione; mai è indicata una data così come non c'è alcun numero di protocollo, dove espressamente previsto). Dubbi sussistono anche sull'autenticità della denuncia, del mandato di arresto e della tassa di partito con la ricevute di iscrizione risalente al 2008 e troppo ben conservata per essere risalente a tale data. Il richiedente ha riferito una versione dei fatti differente dal contenuto del rapporto di Polizia ma ciò che lascia perplessi è la posizione dell'avvocato che, anziché provvedere alla difesa dell'interessato ha chiuso il suo impegno dichiarando l'impossibilità a difenderlo. Il richiedente non aveva saputo dire nulla della altre persone coinvolte come lui quando, invece. Sarebbe stato logico insieme a loro costruire la comune linea di difesa.

Il primo giudice ha ribadito la valutazione della Commissione territoriale sul racconto reso dal sig. [REDACTED] ritenendolo “ *gran parte generico, stereotipato ed apodittico, privo di logica e coerenza interna e, soprattutto, di adeguati riferimenti obiettivi (anche spazio-temporali)* ” (pag. 6 dell' ordinanza). Il particolare, ha evidenziato che nel corso dell'audizione avanti al GOT in data 3.3.2016 il sig. [REDACTED] si era totalmente contraddetto, affermando che aveva viaggiato mostrando in aeroporto il passaporto falso. Ha ribadito anche la valutazione di non autenticità della documentazione prodotta avanti alla Commissione Territoriale. Pertanto, non essendo credibile il racconto reso dal sig. [REDACTED] quest'ultimo non rischia di essere sottoposto ad alcun procedimento penale, né a repressioni di tipo statuale e, quindi, deve essere escluso che egli possa essere esposto al rischio di subire “ *una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte* ” ai sensi dell'art. 14 lett.a) D.L.vo n. 251/2007. Per la medesima ragione il sig. [REDACTED] non è esposto al rischio di subire forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani, ciò che esclude la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lett. b). Neppure sussistono i presupposti previsti dalla lett. c) perché al momento non sono presenti in Pakistan scenari di conflitto armato interno o internazionale, non potendo farsi rientrare in tale concetto gli episodi terroristici ivi posti in essere. Non si rinvencono, infine, peculiari elementi di carattere umanitario, rilevanti ai fini del rilascio dell'evocato permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, tenuto conto che gli stessi devono avere connotati di eccezionalità e straordinarietà in quanto ancorati a situazioni specifiche e individuali della persona, non collegate alla sua appartenenza a un insieme omogeneo di



soggetti. Tali non sono né l'eventuale svolgimento di attività lavorativa o di volontariato così come la partecipazione a corsi durante il tempo impiegato per l'esame della domanda di protezione presentata da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e della successiva fase giudiziale, essendo semmai questione legata alla disciplina ordinaria dell'immigrazione motivata da ragioni economiche, come tale sottratta alla valutazione, altrimenti si compirebbe una sorta di sanatoria a posteriori di un ingresso clandestino nel territorio nazionale con permanenza prolungata dal ricorrente stesso mediante la proposizione di infondate richieste di protezione internazionale e di infondati ricorsi giurisdizionali.

Avverso la pronuncia il sig. [REDACTED] ha interposto gravame, chiedendone la riforma e formulando le conclusioni in epigrafe riportate sulla base dei motivi che verranno più avanti esaminati.

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito con comparsa di costituzione del 8 settembre 2016.

Il Procuratore Generale, informato, ha dichiarato di non intervenire nella causa.

All'udienza del 7.10.2016 l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione

All'esito dell'udienza del 11.11.2016, in cui la causa era trattenuta a decisione con assegnazione di termini alle parti per il deposito di memorie conclusive e repliche, la Corte con ordinanza del 30.3/7.4.2017 disponeva l'audizione del sig. [REDACTED] il quale, con l'ausilio dell'interprete, è stato sentito il 6 giugno 2017 dal Presidente relatore, delegato per tale incumbente dal Collegio.

All'udienza del 7 luglio 2017 le parti hanno precisato le conclusioni, trascritte in intestazione e la Corte ha trattenuto la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e replica (giorni 60+20).

L'appellante fonda le sue doglianze sui seguenti argomenti:

- il racconto reso dal sig. [REDACTED] sul suo percorso migratorio è plausibile e verosimile oltre che coerente con le informazioni sullo stato della libertà politica e di espressione in Pakistan e sulla repressione del movimento indipendentista cashmiro. Il giudizio, dunque, è sfornito di motivazione ed è comunque erroneo e non condivisibile;
- il sig. [REDACTED], in vero, aveva spiegato alla Commissione che per il viaggio aereo era stato munito dal trafficante che glielo aveva organizzato di biglietto e passaporto (falso), e che gli era stata consegnata anche una busta sigillata, destinata a una persona che avrebbe trovato in Libia, contenente ulteriori carte di cui non conosceva la natura in quanto la busta era chiusa. Questa parte del racconto era stata mal intesa e riferita dall'interprete. Le domande rivoltegli dalla C.T. relative ai " documenti", secondo quanto inteso dal ricorrente, avevano come oggetto il contenuto della busta e non i documenti di viaggio. Per questo motivo ha raccontato di non aver dovuto esibire " i documenti" durante il viaggio, mentre il proprio passaporto e il biglietto aereo erano stati controllati prima



dell'imbarco. Nell'audizione avanti al Giudice il sig. [REDACTED] ha ribadito quanto chiarito nel ricorso;

- il Tribunale ha omissis di esaminare la documentazione presentata all'udienza del 3.3.2016 e in particolare i documenti sub 13 (referto di degenza presso l'ospedale di Trarkhal per lesioni al capo riportate il 1 maggio 2013), 14 (ulteriore lettera dell'Avv. Sardar Mushtaq del 16.12.2015) e 15 (dichiarazione datata 4.1.2016 del Presidente in esilio dell'UKPNP Shaukat Ali Kashmiri sull'attività svolta dal sig. [REDACTED]. Tale documentazione conferma le vicende narrate dall'appellante, il suo ruolo nell'UKPNP, le percosse subite e le vicende processuali;
- il Tribunale si è limitato a richiamare la succinta considerazione della Commissione secondo la quale la falsità di quanto raccontato sarebbe da rintracciare nelle discordanze tra il racconto dell'appellante e la versione della Polizia desumibile dal rapporto (doc. 7). La difformità, invece, è espressione della persecuzione in atto nei confronti di un membro del partito UKPNP dal momento che l'appellante e gli altri compagni di partito sono accusati ingiustamente di delitti non commessi perché in tal modo si voleva punire e scoraggiare la partecipazione a manifestazioni che benchè pacifiche sono comunque sgradite all'Autorità. Pertanto, è plausibile ritenere che in sede processuale non vi sarebbe effettiva possibilità di far valere le proprie ragioni, dovendosi contrastare accuse che benchè false provengono dalle forze di polizia;
- in generale la giurisprudenza italiana e le commissioni territoriali non esitano a riconoscere protezione internazionale ai profughi kashmiri provenienti dal Pakistan, purchè ritenuti credibili. Il sig. [REDACTED] è sottoposto a procedimento penale, perciò in caso di rientro in Pakistan sarebbe assoggettato alle severe pene previste dal codice penale pakistano a tutela dell'ordine pubblico, contenute nell'MPO (Maintenance of Public Order Act. In particolare, il ricorrente è accusato della violazione del delitto di " sedition" che prevede pesanti sanzioni (anche la reclusione a vita);
- a voler negare che si versi in ipotesi di vera e propria persecuzione ai sensi dell'art. 7 D.L.vo 19.11.2007 n. 251, si può comunque ritenere che, ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.L.vo n. 251 , sussistano i fondati motivi per ritenere che nel Paese d'origine l'appellante correrà un rischio effettivo di subire un grave danno con grave pericolo per la vita e per l'incolumità del ricorrente che sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti in esecuzione di sanzioni penali detentive conseguenti al procedimento penale pendente a suo carico;
- in estremo subordine, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 e 19 D.lgs 286/98 in quanto la grave situazione e le violenze in Pakistan e nel Kashmir sono riconosciute dagli organismi internazionali. La popolazione vede negata la propria identità e repressa la propria aspirazione all'indipendenza con uno scenario di continue pressioni e violenze anche da parte di autorità statali, oltre che di gruppi terroristici. In presenza di tale situazione possono riconoscersi ai soggetti che



fuggono da tali territori “ seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5 c.6 D.lgs n. 286/98) che consentono il rilascio all'appellante del permesso di soggiorni per motivi umanitari.

L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.

All'udienza del 3.3.2016 avanti al GOT dr.ssa Piera CAPELLO il sig. [REDACTED], con l'ausilio dell'interprete, ribadiva di essere iscritto dal 2008 al partito UKPNP che vuol dire “ Unione del Kashmir partito nazionale del popolo” il quale chiede la libertà e l'indipendenza dal Pakistan. Nell'ambito di tale sua militanza , a seguito della partecipazione a una manifestazione del 28 aprile 2013 a Trar Khel, cui avevano partecipato circa 200 persone e in cui era intervenuta la polizia che aveva picchiato i manifestanti, egli era stato rinchiuso e picchiato per 4 giorni e rilasciato perché il suo partito aveva fatto una manifestazione davanti alla caserma. Egli era stato denunciato a seguito della sua partecipazione a un corteo di circa 200 persone, partito dal villaggio di Naria Saeef, dove suo padre aveva il ristorante, e diretto verso Trar Khel. All'ingresso della città la Polizia li aveva fermati dicendo che aveva l'ordine di non farli entrare in città. Egli era nel gruppo di quelli che erano andati a parlare con i poliziotti e, come tanti altri, era scappato, essendo stato già arrestato nel 2013 e avendo notato che la Polizia procedeva all'arresto di quanti rimanevano. La manifestazione era stata organizzata per commemorare nell'anniversario della morte Maqbul Butt che aveva lottato per l'indipendenza del Kashmir. Il suo avvocato, Sardar Mustaq Ahmmed, lo aveva informato che il processo nei suoi confronti era stato sospeso e che sarebbe ripreso qualora lui fosse tornato. Il sig. [REDACTED] chiariva che all'aeroporto aveva esibito il suo passaporto (falso) e non aveva avuto problemi in quanto l'agente che aveva organizzato il suo viaggio aveva già parlato con la polizia dell'aeroporto e che era giunto in Italia su un barcone il 7 agosto 2014; che non aveva aperto la busta, peraltro sigillata, che doveva consegnare all'agente che lo aspettava in Libia. Durante la manifestazione del 2013 era stato colpito alla testa , in caserma avevano messo il peperoncino sulla ferita, lo avevano legato a testa in giù, lo avevano appeso al soffitto per un tempo anche di trenta minuti e lo avevano picchiato.

Orbene, alla suddetta udienza il ricorrente produceva ulteriori documenti in copia (da sub 11) a sub 18) sui quali effettivamente il primo giudice non ha espresso alcuna valutazione.

Con l'ordinanza 30.3/74.2017 la Corte ha richiesto, a cura dell'appellante, la traduzione dei i documenti in lingua originale. All'udienza del 6 giugno 2017 l'appellante, sentito con l'ausilio dell'interprete, ha provveduto a produrre la traduzione dei documenti sub 13, 14, 15 e 16.

Il certificato medico del 17.5.2013 (doc. 13) attesta che il sig. [REDACTED], era stato arrestato il 1 maggio 2013 mentre stava protestando per la giornata dei lavoratori e durante la protesta alle ore 10 era stato arrestato e rilasciato alle ore 12.00; alle ore 16.50 era stato ricoverato al Civil Hospital di Trarkhal ove era stato ricoverato per 15 giorni e successivamente dimesso il 16 maggio 2013. Nella lettera



del 16.12.2015 l'Avv. Sardar Mushtaq Ahmed Khan scrive di avere consigliato al sig. [REDACTED] di lasciare il Pakistan perché le autorità erano intenzionate ad arrestarlo a seguito della sua partecipazione a una protesta in Main Chowk Baloch contro l'occupazione del Kashmir da parte del Pakistan e dell'India; il suddetto legale dichiara di essere stata minacciato dall'Autorità affinché non seguisse più il caso (doc. 14). La dichiarazione del Presidente del Partito UKPNP del 4.1.2016 attesta la militanza politica del sig. [REDACTED] (doc. 15). Infine, la traduzione dell'articolo di giornale del Pakistan, Roz Nama Jammu Kashmiri, del 19.12.2015 relativo a una riunione del UKPNP in Torino cui ha partecipato il presidente esiliato del UKPNP (il sig. [REDACTED] compare nella foto in basso centrale dell'articolo (doc. 16).

L'appellante ha, altresì, prodotto gli originali dei suddetti documenti con la relativa busta di spedizione (intercontinentale) con la quale gli sono stati inviati da uno zio materno. Egli ha dichiarato di avere chiesto tali documenti nel giugno o luglio 2016, evidentemente errando poiché tali documenti erano pervenuti prima dell'udienza del 3.3.2016 in cui erano prodotti in copia. Successivamente ha chiarito che aveva chiesto tali documenti dopo l'esito della Commissione (notificatagli a metà novembre 2015).

Il certificato medico riporta che il sig. [REDACTED] è stato ricoverato dal 1° al 16 maggio 2013, data delle dimissioni, avendo riportato ferite al capo durante la protesta per la giornata dei lavoratori, mentre il sig. [REDACTED] ha dichiarato di essere andato in ospedale a causa delle sue condizioni di debolezza dopo che era stato trattenuto quattro giorni dalla polizia e picchiato. All'udienza del 6 giugno 2017 l'appellante ha dichiarato che in ospedale non hanno voluto dire quanto è realmente successo “ *per non mettersi contro la Polizia*”.

La Corte ritiene che alla luce della suddetta documentazione, il racconto reso dal sig. [REDACTED] sul suo percorso migratorio e le ragioni che lo hanno determinato sia credibile. Per quanto attiene alla forma dei documenti la Corte rileva che si notano somiglianze di forma solamente nei documenti provenienti dallo stesso soggetto, il partito UKPNP, mentre i documenti provenienti da soggetti differenti contengono evidenti differenze sia rispetto ai timbri sia per il carattere usato. Effettivamente, sulla base di tali documenti, l'appellante appare credibile quando riferisce della sua attiva militanza nel partito UKPNP e tenuto conto della dura reazione delle autorità pakistane nei confronti dei partiti indipendentisti kashmiri appare credibile che il personale sanitario non abbia indicato le vere ragioni che avevano determinato il ricovero del sig. [REDACTED]. In ogni caso, rileva la Corte, il periodo del ricovero ospedaliero indicato nel suddetto certificato è compatibile con quello dichiarato dal sig. [REDACTED] il quale, appunto, arrestato il 28 aprile 2013 e trattenuto per quattro giorni dalla polizia, non poté essere ricoverato se non dal 1° maggio 2013. Il certificato, in ogni caso, attesta di lesioni riportate al capo e anche sotto questo profilo è compatibile con quanto dichiarato dall'appellante circa le ferite al capo riportate nel corso della manifestazione ad opera della polizia.

Il sig. [REDACTED] all'udienza del 6 giugno 2017 ha ribadito il suo timore di rientrare in Pakistan perché ivi potrà trovare la morte o essere rinchiuso in carcere in forza della sua appartenenza a un partito indipendentista.



La Corte, tenuto conto della credibilità del racconto reso dell'appellante e della attualità degli scontri tra movimenti indipendentisti Kashmiri e forze di Polizia, ritiene che al sig. [REDACTED] possa essere riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria sotto il profilo che sussistono fondati motivi per ritenere che nel Paese d'origine l'appellante correrà il rischio di subire un grave danno ovvero di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante (art. 14 lett. b) D.L.vo 251/2007).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Tenuto conto del valore indeterminabile del *decisum* (D.M. 10/3/2014 n. 55 scaglione indeterminato basso da € 26.000,01- € 52.000,00, diminuibile sino al 50% ed aumentabile sino all'80%), degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente prestata e dei complessivi risultati del giudizio, è possibile liquidare le spese del presente giudizio in € 980,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva e € 1.652,50 per la fase decisionale , per il totale di € 3.3307,50.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 702 *quater* c.p.c.,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza deliberata dal Tribunale di Torino in data 30 marzo.2016,

in riforma della predetta ordinanza riconosce a favore di [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria.

Condanna la parte appellata a rifondere alla controparte le spese di lite sostenute in questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.3307,50.

Così deciso il 15 dicembre 2017, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.

Il Presidente est.
(Dr. Carmen MECCA)

